

REGIO DECRETO 18 giugno 1931 , n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)

Vigente al : 1-9-2023

CAPO III.

Delle autorizzazioni di polizia.

Art. 11.

(Art. 10 T. U. 1926).

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta.((57))

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando

sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell' autorizzazione.

AGGIORNAMENTO (57)

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 dicembre 1993, n. 440 (in G.U. 1^a s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, del [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 \(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza\)](#), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta".